

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione sul modo in cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico ai documenti relativi a una proposta di limitazione del piombo nelle munizioni (caso 2124/2021/MIG)

Decisione

Caso 2124/2021/MIG - Aperto(a) il 17/12/2021 - Raccomandazione su 02/05/2022 - Decisione del 14/11/2022 - Istituzione coinvolta Autorità europea per la sicurezza alimentare (Raccomandazione accettata dall'istituzione) |

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico ai documenti detenuti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) relativi al piombo nelle munizioni. L'EFSA ha impiegato più di sette mesi per rispondere alla richiesta, prorogando il termine in varie occasioni, il che ha impedito al denunciante di utilizzare i documenti per preparare un contributo a una consultazione pubblica organizzata da un'altra agenzia dell'UE.

Il Mediatore ha avviato un'indagine e ha riscontrato una cattiva amministrazione nel modo in cui l'EFSA aveva trattato la richiesta di accesso del denunciante e, in particolare, il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti. Ha raccomandato all'EFSA di cessare la sua prassi di prorogare i termini prescritti oltre 30 giorni lavorativi quando propone una "soluzione equa". Ha inoltre raccomandato all'EFSA di fornire ai richiedenti in una fase iniziale un elenco dei documenti che identifica nei casi in cui una richiesta di accesso è formulata in termini generali.

L'EFSA ha risposto positivamente alle raccomandazioni del Mediatore, impegnandosi a modificare le proprie norme e prassi per garantire che le richieste di accesso del pubblico ai documenti siano trattate rapidamente. Il Mediatore ha chiuso l'indagine, accogliendo con favore la risposta positiva dell'EFSA e le misure che ha già adottato e intende adottare per attuare le sue raccomandazioni.



Contesto della denuncia

1. Nel 2019 la Commissione europea ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare il rischio [1] di piombo nelle munizioni e nei pesi per la pesca [2]. Ai fini della sua valutazione del rischio, l'ECHA ha ottenuto informazioni su carni di selvaggina e piombo nelle carni di selvaggina dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Dopo aver ultimato la sua valutazione, l'ECHA ha proposto di limitare l'uso del piombo e ha consultato il pubblico al riguardo (la consultazione pubblica era aperta fino al 24 settembre 2021).

2. Nel febbraio 2021 il denunciante ha chiesto all'EFSA l'accesso del pubblico [3] ai documenti che aveva fornito all'ECHA nel contesto della valutazione dei rischi dell'ECHA, in quanto intendeva partecipare alla consultazione pubblica. L'EFSA ha informato il denunciante che avrebbe risposto entro il 16 marzo 2021.

3. L'EFSA ha prorogato due volte il termine per la sua risposta e, nell'aprile 2021, ha proposto come "soluzione equa" [4] che avrebbe risposto entro un termine che le consentisse di finalizzare la propria valutazione dei documenti in questione.

4. Nel maggio 2021 l'EFSA ha informato il denunciante di aver individuato cinque documenti che rientrano nella domanda: una e-mail all'ECHA con quattro allegati. L'EFSA ha dato al denunciante l'accesso a parti dell'e-mail e a un allegato. Per quanto riguarda i tre documenti rimanenti, l'EFSA ha prorogato il termine per la sua risposta al 26 maggio 2021. L'EFSA ha inoltre informato il denunciante di poter chiedere un riesame della decisione sul primo lotto di documenti (presentando una "domanda di conferma") immediatamente o dopo l'adozione della decisione dell'EFSA sui restanti documenti.

5. Il 28 maggio 2021 l'EFSA ha dato al denunciante l'accesso a parti di un secondo lotto di documenti: due brevi scambi di posta elettronica tra l'EFSA e due autorità degli Stati membri sulle informazioni sul consumo alimentare delle persone coinvolte nella caccia e delle loro famiglie. Per quanto riguarda il documento rimanente, una tabella contenente dati sul piombo nelle carni di selvaggina, l'EFSA ha prorogato il termine altre cinque volte (alla fine del 28 settembre 2021, cioè fino alla conclusione della consultazione pubblica condotta dall'ECHA).

6. Il 21 settembre 2021 il denunciante ha chiesto un riesame della decisione implicita dell'EFSA di non dare accesso al documento rimanente (tramite una "domanda di conferma").

7. Nell'ottobre 2021 l'EFSA ha dato al denunciante un ampio accesso al documento rimanente.

8. Insoddisfatto del ritardo subito dall'EFSA, il denunciante si è rivolto al Mediatore. Il Mediatore ha avviato un'indagine sul tempo impiegato dall'EFSA per trattare la richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato i documenti in questione e parti del fascicolo dell'EFSA sul caso. Il gruppo incaricato dell'inchiesta ha inoltre incontrato rappresentanti dell'EFSA. Una relazione su



tale riunione [5] è stata poi condivisa con il denunciante che ha successivamente fornito le sue osservazioni.

Raccomandazioni del Mediatore

9. Il Mediatore ha ritenuto che la richiesta di accesso del denunciante non riguardasse un "numero molto elevato di documenti" o un "documento molto lungo", il che costituisce una condizione preliminare per proporre una soluzione equa ai sensi della legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti (regolamento 1049/2001 [6]).

10. Inoltre, il Mediatore ha osservato che l'EFSA aveva inizialmente contattato il denunciante per una possibile soluzione equa solo dopo la scadenza del termine massimo di 30 giorni lavorativi. Inoltre, l'EFSA non aveva né spiegato l'intera portata della "soluzione equa" alla denuncia né elencato i documenti specifici che aveva individuato.

11. Il Mediatore ha inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza, una soluzione equa non può comportare una proroga del termine massimo di 30 giorni lavorativi.

12. Dato il notevole ritardo che ha comportato che il denunciante non potesse utilizzare i documenti nel preparare il suo contributo alla consultazione pubblica dell'ECHA, il Mediatore ha rilevato che il modo in cui l'EFSA aveva trattato la richiesta di accesso del denunciante costituiva una cattiva amministrazione. Ha formulato le seguenti due raccomandazioni [7] :

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, per quanto riguarda le richieste di accesso del pubblico, l'EFSA dovrebbe cessare la sua prassi, rispecchiata nelle sue norme di attuazione [8] , di prorogare i termini prescritti oltre 30 giorni lavorativi.

Se ritiene che una richiesta di accesso al pubblico sia formulata in termini generali, l'EFSA dovrebbe fornire ai richiedenti un elenco dei documenti specifici che identifica in una fase iniziale, per consentire ai richiedenti di chiarire la loro richiesta, se necessario.

Valutazione del Mediatore dopo le raccomandazioni

13. In risposta alle raccomandazioni del Mediatore, l'EFSA [9] si è impegnata a modificare le proprie norme e prassi per garantire che le richieste di accesso del pubblico ai documenti siano trattate rapidamente, in linea con il regolamento 1049/2001.

14. In particolare, l'EFSA ha confermato il suo impegno a favore della trasparenza, facendo riferimento al numero significativo di documenti che pubblica in modo proattivo e ai suoi sforzi generali per affrontare in modo efficiente le richieste di accesso del pubblico. L'EFSA ha spiegato di aver appena lanciato una nuova piattaforma dedicata [10] che facilita la presentazione di richieste di accesso del pubblico ai documenti. Ha aggiunto di essere in



procinto di istituire uno strumento informatico che consenta un calcolo realistico del tempo necessario per elaborare una specifica richiesta di accesso al suo ricevimento.

15. Per quanto riguarda le sue norme, l'EFSA ha promesso di rivedere la sua decisione pertinente e di fornire orientamenti ai richiedenti, anche sotto forma di un seminario online, per familiarizzare il pubblico con la sua procedura di trattamento delle richieste di accesso.

16. Per quanto riguarda le richieste di accesso molto ampie, l'EFSA ha promesso che d'ora in poi fornirà ai richiedenti un elenco di documenti identificati in una fase iniziale e che avrebbe interagito con i richiedenti in modo da trovare rapidamente una soluzione.

17. La Mediatrice accoglie con favore la risposta positiva dell'EFSA alle sue raccomandazioni che, a suo avviso, affronta le questioni sollevate dalla presente denuncia. Confida nel fatto che l'EFSA darà seguito ai suoi impegni e invita l'EFSA a informarla di eventuali ulteriori progressi nell'attuazione delle misure che intende ancora adottare entro quattro mesi.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

L'EFSA ha accettato le raccomandazioni del Mediatore.

Il denunciante e l'EFSA saranno informati di tale decisione .

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 14.11.2022

[1] L'ECHA valuta il rischio per la salute pubblica o per l'ambiente in relazione alla fabbricazione, alla marcatura o all'uso di una sostanza specifica e può proporre come affrontare tale rischio. Regolamento 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410> [Link].

[2] Per maggiori informazioni, visita:

<https://echa.europa.eu/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights> [Link].

[3] Ai sensi del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049> [Link] che si applica all'EFSA ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20210526> [Link].

[4] L'EFSA ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[5] La relazione completa della riunione è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/155312> [Link].

[6] Cfr. nota 3.

[7] Il testo integrale della raccomandazione e la valutazione che l'ha condotta sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/155508> [Link].

[8] Articolo 4 della decisione del consiglio di amministrazione recante modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006: <https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/wp200327-a2.pdf> [Link].

[9] La risposta dell'EFSA alla raccomandazione del Mediatore è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/161298> [Link].

[10] Vedi: <https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/> [Link] (un video su come presentare una richiesta di accesso del pubblico ai documenti tramite il portale dell'EFSA è disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=k_L2d81Cefo [Link]).